

COPIA

COMUNE DI ROMAGNESE
PROVINCIA DI PAVIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NR.40

DATA: 28/12/2023

OGGETTO: - CONFERMA DELLE ALIQUOTE, DETRAZIONI - E DEI TERMINI DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2024 (L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160)

L'anno **duemila**VENTITRE il giorno **VENTOTTO** del mese di **DICEMBRE** alle ore **19:40** in una sala consiliare del Palazzo Comunale. Alla **prima** convocazione **in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA** (in modalità **MISTA**, ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione del C.C. n. 13 del 28/04/2022); che è stata notificata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

| | PRESENTI | ASSENTI | | PRESENTI | ASSENTI |
|--|----------|---------|--|----------|---------|
| MANUEL ACHILLE-SINDACO | X | | GRETA NOBILI COLLEGATO TELEMATICAMENTE | X | |
| LUCIA CROTTA | X | | DONATO PILLA | | X |
| ENNIO STEFANO POGGI | X | | FABRIZIO FILIPPINI | X | |
| REMO DORIGATI | X | | AURELIO BRAMANTI | X | |
| ELEONORA CROTTA COLLEGATO TELEMATICAMENTE | X | | | | |
| BENITO GALLINI | X | | | | |
| RICCARDO AMEDEO FILIPPINI | | X | | | |

Assegnati n. 11

Presenti n. 9

In carica n. 11

Assenti n. 2

Gli intervenuti sono in numero legale..

Presiede il Sig. **MANUEL ACHILLE** nella sua qualità di **SINDACO**. Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97,comma 4,del D.lgs.n.267/2000) il **Segretario Comunale DR. IVANO COSIMO EPIFANI**;

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che l'odierna seduta di Consiglio Comunale si è svolta in presenza per i Consiglieri Lucia Crotta, Ennio Stefano Poggi, Remo Dorigati, Benito Gallini, Fabrizio Filippini e Aurelio Bramanti mentre per i Consiglieri Eleonora Crotta e Greta Nobili si è svolta in videoconferenza, a norma dell'art. 37 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione del C.C. n. 13 del 28/04/2022, che consente agli organi collegiali di svolgere le proprie sedute in videoconferenza;

Dato atto che la seduta del Consiglio Comunale si è svolta tramite la piattaforma Microsoft Teams;

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783"*;

Richiamati i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi da 161 a 169, della Legge n. 296/2006, direttamente richiamate dalla Legge n. 160/2019;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, che all'articolo 1, per quanto di specifico interesse, dispone:

- al comma 748 che *"... L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento ..."*;

- al comma 749 che *"... Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ..."*

- al comma 750, che *"... L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento ..."*;

- al comma 751, che *"...A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU ..."*;

- al comma 752, che "... L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento ...";

- al comma 753, che "... Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento ...";

- al comma 754, che "... Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento...";

Visto altresì l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019 a mente del quale "... E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni ...";

Richiamato inoltre l'art.1, comma 756, della Legge n. 160/2019 il quale dispone che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07 luglio 2023, anche qualora il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel "Portale del federalismo fiscale", che consente l'elaborazione di un apposito "prospetto delle aliquote", il quale forma parte integrante della delibera stessa;

Esaminato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, il quale individua le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Tenuto conto che in base all'art. 3 comma 2 del D.M. 7/7/2023, i comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU rispetto a quelle di cui all'art. 1, comma da 748 a 755, della Legge n. 160/2019, solo utilizzando l'applicazione informatica di cui al comma 1 del D.M. ed esclusivamente con riferimento alle fattispecie dell'art. 2 del medesimo D.M.;

Rilevato inoltre che, a decorrere dall'anno di imposta 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 757, della Legge n. 160/2019 e dell'art. 3, comma 4, del D.M. 7/7/2023, la delibera approvata senza il "prospetto delle aliquote", elaborato attraverso l'applicazione informatica di cui all'art. 3 comma 1 del medesimo D.M., non è idonea a produrre gli effetti di cui all'art. 1, commi da 761 a 771 della Legge n. 160/2019;

Considerato che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con comunicato del 21 settembre 2023, ha reso nota l'apertura ai comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del "prospetto delle aliquote" dell'IMU, all'interno dell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", per mezzo del quale è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto;

Constatato che durante la fase di sperimentazione avviata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze i Comuni hanno riscontrato alcune criticità, tra cui l'assenza di alcune fattispecie impositive finora regolamentate nei rispettivi atti;

Visto l'emendamento approvato dalla Commissione Finanze del Senato al decreto n. 132/2023, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali (c.d. decreto proroghe), che proroga la decorrenza dell'obbligo di utilizzare il prospetto delle aliquote IMU al 2025 di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160;

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

Richiamata, quindi, la Delibera C.C. n. 9 del 29/04/2023 con la quale sono state approvate per l'anno 2023, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU;

Visti, quindi:

a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *"le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali"*;

c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Rilevato che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* www.portalefederalismofiscale.gov.it delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Ravvisata la necessità di confermare la misura delle aliquote Imu decorrenti dal 01.01.2024 nell'ambito della potestà ammessa dalla legge 160/2019 per le seguenti fattispecie, al fine di garantire i livelli di gettito raggiunti nel 2023, tenuto conto dell'abolizione della Tasi (a decorrere dal 01.01.2020), e precisamente:

| | ALIQUOTA |
|---|-----------------------|
| Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale | Esente |
| Abitazione principale categorie A/1 – A/8 - A/9 e relative pertinenze | 6 per mille |
| Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D (con esclusione cat. D/10 in possesso di requisiti di ruralità) | 9,60 per mille |
| Altri fabbricati | 9,60 per mille |
| Terreni agricoli ed incolti | Esenti |
| Aree edificabili | 9,60 per mille |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale | 1 per mille |
| Fabbricati merce | Esenti |

Proposto altresì per l'anno 2024, la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata in categorie A/1 -A/8 -A/9 e relative pertinenze del soggetto passivo, in € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica, contabile e di copertura finanziaria da parte dei Responsabili di servizio ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000, e dell'art. 151, c. 4, D.lgs. 267/2000, espressi nella presente deliberazione:

Il Consiglio Comunale, con voti FAVOREVOLI N. 7, ASTENUTI N.2 (Fabrizio Filippini, Aurelio Bramanti) espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

- di confermare e approvare, per l'anno di imposta 2024, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'IMU:

| | ALIQUOTA |
|---|-----------------------|
| Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale | Esente |
| Abitazione principale categorie A/1 – A/8 - A/9 e relative pertinenze | 6 per mille |
| Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D (con esclusione cat. D/10 in possesso di requisiti di ruralità) | 9,60 per mille |
| Altri fabbricati | 9,60 per mille |
| Terreni agricoli ed incolti | Esenti |
| Aree edificabili | 9,60 per mille |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale | 1 per mille |
| Fabbricati merce | Esenti |

2. **di stabilire** altresì per l'anno 2024, la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata in categorie A/1 A/8 A/9 e relative pertinenze del soggetto passivo, in € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
3. **di dare atto** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2024;
4. **di stimare** in € 333.000,00 il gettito complessivo dell'IMU per l'anno 2024 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate;
5. **di provvedere** alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);

Infine, stante l'approssimarsi del termine di legge per l'approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 e per ciò solo della necessità di rendere immediatamente operativa l'articolazione delle aliquote e detrazioni, con la seguente votazione, resa per alzata di mano:

SUCCESSIVAMENTE,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di dare immediata esecuzione al presente provvedimento,

con voti FAVOREVOLI N. 7, ASTENUTI N.2 (Fabrizio Filippini, Aurelio Bramanti) espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 40 DEL 28/12/2023

RESPONSABILI DEI SERVIZI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-CONTABILE

Visto l'art.49 comma 1° del Decreto legislativo 18.08.2000 n.267 ,T.U.E.L. il Responsabile Del Servizio Finanziario,esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnico-contabile della proposta di deliberazione in oggetto;

ROMAGNESE Li 28/12/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Raffaella Crotta

COPIA

Letto ,approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
DOTT. MANUEL ACHILLE

29 GEN 2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. IVANO COSIMO EPIFANI

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi dal

Addi.
29 GEN 2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. MASSIMO SFONDRINI

Per copia conforme all'originale.

Li
29 GEN 2024



IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. IVANO COSIMO EPIFANI

DICHIARAZIONE DI ESEGUIBILITA'

La presente è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 4 ^ comma dell'art.134 del D.LGS.N.267/2000.

Li
29 GEN 2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. IVANO COSIMO EPIFANI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 3 ^ comma dell'art.134 del D.LGS.N.267/2000.

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. MASSIMO SFONDRINI